



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio Ruberti” con sede a Roma: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo

Provvedimento n. 39

LA PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 15874 del 23 maggio 2001 avente per oggetto “Costituzione dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio Ruberti” con sede a Roma”;

VISTO il provvedimento del Direttore pro tempore dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio Ruberti” con sede a Roma prot. n. 110 del 24 marzo 2003 avente per oggetto “Costituzione dell’Unità Staccata di Firenze” a integrazione del succitato provvedimento di costituzione;

VISTO il provvedimento ordinamentale n.121 del 13 novembre 2009 avente per oggetto “Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio Ruberti” – Roma: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”,

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 20 febbraio 2024 nella quale viene approvata la soppressione della sede secondaria Firenze dell'Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica "Antonio Ruberti" (CNR-IASI) con sede a Roma;

CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica "Antonio Ruberti" con sede a Roma;

DECRETA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica "Antonio Ruberti" (CNR-IASI), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti.
2. L'Istituto ha sede a Roma, in via dei Taurini 19.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Metodi matematici e logici per la modellistica, l'ottimizzazione ed il controllo di sistemi naturali e artificiali complessi quali i sistemi biomedici, informativi, di trasporto, di comunicazione, di servizio e ambientali.
 - Studi sperimentali su tali sistemi.I settori di competenza particolarmente interessati dell'attività suddetta sono:
 - Biomatematica.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Fisiopatologia, metabolismo e immunologia.
- Informatica teorica.
- Ricerca operativa.
- Sistemi basati su conoscenza.
- Teoria dei sistemi e del controllo.

Articolo 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Direttore di Istituto, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può preporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

3. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 5 membri.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle “Istruzioni per l’elezione del Consiglio di Istituto”.
5. All’esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l’atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell’Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all’Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8

Norme finali

1. Oltre alla sede di Roma, l’Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
 - Sede secondaria di Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza